Processo tributario telematico: dal 15 luglio 2017 attivo in tutta Italia

Dal 15 luglio 2017, con l’estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale.
L’adesione riscontrata alle procedure informatiche, non obbligatorie e attive da circa diciotto mesi, può ritenersi in linea con i risultati attesi, tenuto conto che, al 30 giugno 2017, sono stati depositati telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali.

Socio di società di capitali a ristretta base sociale: solo in presenza di un valido accertamento a carico della società partecipata ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di

utili extracontabili

La recente Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 2320 dell'11 aprile 2017, che limpidamente ha affermato l'assoluta impossibilità di ipotizzare la distribuzione in capo ai soci di utili occulti asseritamente realizzati dalla società senza avere preventivamente accertato i predetti utili occulti in capo alla società partecipata, offre l'occasione per ritornare sulla vexata quaestio degli utili extra bilancio distribuiti da società di capitali a ristretta base sociale. Pertanto, di seguito, si dà conto della copiosa giurisprudenza che ha avuto modo di decidere sulla questione.

In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicata nel **supplemento ordinario n. 31/L alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017,** la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Il **decreto legge convertito** in legge contiene importati novità.
Le più significative riguardano:
– lo *split payment*;
– la *voluntary disclosure*;
– il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
– la nuova soglia per il visto di conformità
– l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;

– la stretta delle compensazioni;
– il regime fiscale delle locazioni brevi;
– la rideterminazione delle aliquote dell'Ace;
– l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– la definizione agevolata delle liti fiscali;
– la disciplina delle prestazioni occasionali;
– il libretto di famiglia;
– il contratto di prestazione occasionale;
– la *web tax* transitoria.

***Link* al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96**, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – *(Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)*

***Link* al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,** recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» *(Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)*

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente: approvati

modelli per prestare la garanzia per importi superiori a 10.000 euro

Con decreto del direttore generale delle Finanze, pubblicato in Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2017 il Mef, ha approvato i modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia. In particolare:
• il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
• il modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante;
• il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La Camera approva la manovra di primavera. Ora il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A). Il provvedimento approvato con 218 voti favorevoli, 127 contrari e cinque astenuti, ora passa all'esame del Senato.

In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». Di seguito le principali disposizioni fiscali.

Le misure urgenti contenute “Manovra di primavera”

Il Consiglio dei ministri del 11 Aprile 2017, ha approvato un decreto legge che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Di seguito alcune delle principali disposizioni previste.

IVA TR. Aggiornati i software

– Bonus gasolio. Tutto pronto per la richiesta – Depositi IVA. Le novità in vigore dal 1° aprile 2017 – IVA all'importazione: esecutività delle sentenze pro-contribuente con limiti

Aggiornati i software di compilazione e controllo. L'aggiornamento segue, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017, recante: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016».

Via libera alla provvisoria esecuzione delle sentenze delle C.T. a favore del

contribuente

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente»

Dal 15 febbraio 2017 il processo tributario telematico (PTT), si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni di Basilicata, Campania e Puglia

Dal 15 febbraio 2017 il processo tributario telematico (PTT), già attivo da dicembre 2015 nelle Regioni di Toscana e Umbria, e da ottobre 2016 nelle regioni di Abruzzo e Molise, Piemonte e Liguria, Emilia Romagna e Veneto, si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni di Basilicata, Campania e Puglia.

Nel 2017 processo tributario telematico esteso in tutto il territorio nazionale

Per l'anno 2016, il piano della estensione del processo tributario telematico (PTT) è stato portato a termine con l'attivazione del PTT nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

Con il decreto del Direttore Generale delle finanze del 15 dicembre 2016, si prevede di completare nel 2017 l'estensione del PTT a tutte le Commissioni tributarie presenti nelle restanti regioni, secondo il seguente calendario:

• 15 febbraio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Campania, Puglia e Basilicata;

• 15 aprile 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia;

• 15 giugno 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna;

• 15 luglio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche, Val d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il processo tributario

telematico si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise

Per effetto del decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze, dal 15 ottobre 2016, il processo tributario telematico (PTT), già attivo da dicembre 2015 nelle Regioni di Toscana e Umbria, si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise.
Il PTT, già operativo in Toscana ed Umbria, sarà attivato per gli atti processuali e i ricorsi notificati a partire dal:
• 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
• 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Piemonte e Liguria;
• 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.

Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto: In Gazzetta il decreto per l’estensione del

processo telematico tributario

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2016 il decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze che estende le modalità telematiche del processo tributario in altre sei regioni. Il PTT, già operativo in Toscana ed Umbria, sarà attivabile per gli atti processuali e i ricorsi notificati a partire dal:

15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Piemonte e Liguria;
15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.

Le linee guida delle Finanze per l'attuazione del processo tributario telematico

Con circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 diffuse le linee guida sull'attuazione del processo tributario telematico. Le linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Come è noto, dal 1° dicembre 2015, infatti, nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell'Umbria, è consentito alle parti, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la

notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’apposito applicativo PTT.

On line la guida al Contenzioso tributario

Diffusa dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione aggiornata ad aprile 2016, della “Guida al Contenzioso tributario”. La nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative – in particolare, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – e della recente circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.

Agente o concessionario in provincia diversa da quella dell’ente impositore: è incostituzionale

l’individuazione della competenza territoriale della C.T. in base alla loro sede legale

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente. Questo è quanto ha stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016 (Presidente: Criscuolo, Relatore: Coraggio)

Diffusi i primi chiarimenti sulle numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 156/2015

Con la circolare n. 38/E, del 29 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal D.Lgs. n.

156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

Processo tributario telematico: per le Commissioni tributarie di Toscana ed Umbria avvio operativo dal 1° dicembre 2015

Per effetto del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l'avvio del processo tributario telematico, le parti, si possono costituire con modalità telematiche relativamente ai ricorsi notificati a partire dal 1° dicembre 2015, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria.

È configurabile

l’ammissibilità dei motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente a sentenza con efficacia ex tunc della Consulta

Ammissibile il motivo aggiunto proposto tempestivamente – nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza della Consulta nella G.U. – relativo alla sottoscrizione da parte di un dirigente decaduto dopo la pronuncia di incostituzionalità delle norme sulla nomina dei dirigenti senza concorso.

Annullabile l’atto firmato dal direttore provinciale “illegittimo”

Gli avvisi di accertamento devono essere adottati e firmati dal Direttore provinciale dell’Agenzia che, in quanto preposto ad ufficio di livello dirigenziale, deve essere un dirigente oppure, per delega dello stesso direttore, da altro funzionario; lo stesso dicasi degli atti impositivi aventi rilevanza esterna, come il ruolo, oggetto di impugnazione insieme con la cartella di pagamento (che è il documento con

cui il ruolo è portato a conoscenza del contribuente) ex art. 19, comma 1 lett. d) D.Lgs 546/92.

La nullità degli atti impositivi sottoscritti o delegati da “capi dell’ufficio” decaduti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio

Nullo l’atto impositivo, se il direttore provinciale che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento risulta privo della qualifica dirigenziale perché acquisita in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.

Applicato il principio di non contestazione alla prova

della carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento

In presenza di una eccezione di nullità dell’atto impositivo per carenza dei poteri di firma del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, spetta dell’Amministrazione Finanziaria convenuta, provare, mediante la produzione di idonea documentazione, che il Direttore dell’Ufficio provinciale sia stato nominato in quanto vincitore di una procedura concorsuale aperta e pubblica e non per assegnazione di mansioni superiori, senza concorso pubblico.